

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA

REGOLAMENTO AMMISSIONE A SOCIO

1. Competenza

1.1 Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Società.

1.2 La domanda di ammissione a Socio regolarmente presentata è esaminata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione per la verifica del rispetto delle forme statutarie e regolamentari.

1.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla domanda di ammissione a Socio preventivamente vagliata, ai sensi del precedente comma 2, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

2. Requisiti

2.1 L'aspirante Socio deve essere titolare di almeno 300 azioni.

2.2 Non possono essere accettate le domande di ammissione a Socio di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

2.3 Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età. Possono far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10 dello Statuto con riguardo al loro spirito informatore (cfr. successivo punto 3.4).

2.4 Non possono essere ammessi quali Soci le persone fisiche interdette, inabilite, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

2.5 Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

2.6 Non possono essere ammessi quali Soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano attività direttamente o indirettamente in concorrenza con l'attività della Società, nonché esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori continuativi e attuali dei medesimi soggetti ovvero di soggetti che svolgano attività bancaria e finanziaria nei confronti del pubblico, fatti salvi i casi di esponenti aziendali ovvero di dirigenti di società o enti che abbiano rapporti contrattuali di collaborazione con la Società o sue controllate.

2.7 Le domande di ammissione avanzate da soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi ovvero da enti od organismi che ne tutelino o curino gli interessi ovvero e comunque da enti od organismi aventi finalità analoghe a quelle di ovvero relative a soggetti non ammissibili a Socio, a norma di statuto o regolamenti della Società, devono intendersi come non ricevibili, secondo il giudizio preliminare degli uffici competenti.

3. Procedura

3.1 L'aspirante Socio deve presentare domanda scritta tramite la compilazione dell'apposito modulo cartaceo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società (distinto per persona fisica e persona giuridica).

3.2 L'aspirante Socio persona fisica deve rilasciare esplicita dichiarazione che attesti quanto previsto dal precedente punto 2.2 e distintamente ai precedenti punti 2.4, 2.5 e 2.6.

3.3 L'aspirante Socio persona fisica deve essere presentato da un Socio, mediante la firma che questi appone sul modulo.

3.4 Nel valutare le domande di ammissione a Socio proposte da persone giuridiche ed enti collettivi, ai fini di cui al precedente punto 2.3, il Consiglio in particolare tiene conto:

- delle finalità istituzionali degli stessi, come risultanti dai rispettivi Statuti o documenti equivalenti, che non dovranno essere contrarie alla Religione Cattolica;
- di eventuali elementi fattuali che, portati alla sua attenzione, manifestino inequivocabilmente l'adozione da parte della persona giuridica od ente collettivo di finalità contrarie alla Religione Cattolica (ad esempio: edizione e/o diffusione di

pubblicazioni anti Cattoliche).

Il Consiglio, conseguentemente, non svolge alcuna valutazione sulle caratteristiche personali dei risparmiatori partecipanti ad enti collettivi di investimento, dei Soci o dei partecipanti della persona giuridica od ente collettivo, dei suoi Amministratori od organi direzionali comunque denominati, nonché su colui che rappresenterebbe la persona giuridica o l'ente verso la Società.

3.5 Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari rilasciata da Intermediario autorizzato, attestante la titolarità in capo all'aspirante Socio di almeno 300 azioni. Alla data di presentazione della domanda tale certificazione deve avere una validità residua di almeno 60 giorni;
- b) prova dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione, come determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del tesserino del codice fiscale dell'aspirante Socio persona fisica o del legale rappresentante se persona giuridica od ente collettivo;
- d) per le persone giuridiche/enti collettivi: copia dello Statuto vigente e una visura camerale aggiornata a massimo 30 giorni prima della data di presentazione della domanda.

3.6 Al fine di corroborare la dichiarazione inerente l'art.10 dello Statuto, e più in generale circa il profilo dell'aspirante Socio, in fase istruttoria la Società può richiedere ogni informazione utile alla corretta valutazione della domanda ed esaminare ulteriori elementi oggettivi di giudizio.

3.7 Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente presentata ed integralmente compilata. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla seduta del Consiglio.

3.8 Il rifiuto dell'ammissione a Socio è deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini della valutazione del Consiglio di Amministrazione si può tener conto, in relazione all'interesse della Società, dell'attività professionale svolta e di eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra i soggetti che hanno presentato la domanda, ovvero imprese o enti ad essi correlati, e la Società e il relativo Gruppo.

3.9 Il Consiglio riterrà non ammissibili e, qualora già ammessi potrà dichiarare decaduti, la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni cui agli artt. 8 e 10 dello Statuto ovvero ponesse in essere attività incompatibili con quanto previsto dall'art.10 dello Statuto, quali comunque:

- la promozione di fedi religiose diverse da quella Cattolica;
- attività pubblicamente o manifestamente avverse alla Religione Cattolica (ad esempio: edizione e/o diffusione di pubblicazioni anti Cattoliche).

4. Iscrizione a Libro Soci

L'iscrizione a Libro Soci ha effetto il giorno della delibera consiliare di ammissione.

5. Tassa di ammissione a Socio

La tassa di ammissione è così determinata:

- tassa ridotta: 25 euro per persone fisiche minori di anni trenta e per aspiranti che rientrino nel nucleo familiare convivente di altro Socio o aspirante tale. In questo secondo caso, se la presentazione dei moduli di domanda avviene congiuntamente, uno degli aspiranti è tenuto al pagamento della tassa intera. Al modulo dovrà essere allegato un certificato di stato famiglia o dovrà risultare correttamente compilata l'autocertificazione presente nel modulo medesimo. Le condizioni per l'applicazione della tassa ridotta devono sussistere alla data di presentazione della domanda;

- tassa intera: 100 euro per persone fisiche non rientranti nei casi sopra citati e per persone giuridiche ed enti collettivi.

Nel caso l'aspirante Socio presenti domanda di ammissione quale erede di un Socio deceduto e il modulo di domanda pervenga alla sede della Società entro un anno dalla data del decesso non è dovuto il pagamento della tassa di ammissione. Al modulo dovrà essere allegata relativa e pertinente autocertificazione.

6. Domande di ammissione a seguito di dichiarazione di decadenza ex art. 9 bis, comma 1, dello Statuto

Nel caso si tratti di domanda di ammissione presentata da soggetto, già Socio, che sia stato dichiarato decaduto da parte del Consiglio di Amministrazione in base al disposto dell'art.9 bis, comma 1, dello Statuto non è necessaria la firma del Socio presentatore, di cui al precedente punto 3.3, e non è dovuto il pagamento della tassa di ammissione, di cui al precedente punto 5. La fattispecie di cui al presente punto 6. si applica nel caso la domanda di ammissione venga presentata entro sei mesi dalla data del provvedimento di dichiarazione di decadenza, ex art. 9 bis, comma 1, dello Statuto, e potrà essere applicata al medesimo Socio in una sola occasione.

7. Vigenza del Regolamento

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 15 dicembre 2010 ed è entrato in vigore dall'1 febbraio 2011. È stato quindi modificato dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 24 ottobre 2012, del 10 settembre 2014, del 12 novembre 2014 e del 13 maggio 2015.